

VERIFICA: GIOVANNI ZANVETTOR

APPROVA: CARMINE CERRUTI

REV	NOTE DI MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	01.06.2023
1	<u>Eliminata la data di scadenza di validità annuale</u>	<u>11.03.2024</u>

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO	
COPIA CONTROLLATA	COPIA NON CONTROLLATA
È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT ITALY SRL	

INDICE

1. SCOPO E VALIDITÀ	3
2. DEFINIZIONI, ACRONIMI E SINONIMI.....	3
3. RIFERIMENTI.....	3
4. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
5. ITER DI CERTIFICAZIONE.....	4
6. ATTIVITÀ DI AUDIT	4
6.1. AUDIT PRELIMINARE	5
6.2. AUDIT INIZIALE	5
6.3. AUDIT DI SORVEGLIANZA	10
6.4. AUDIT DI RINNOVO.....	11
6.5. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO	12
6.6. AUDIT SUPPLEMENTARI	12
6.7. AUDIT CON BREVE PREAVVISO	13
6.8. AUDIT DI MARKET SURVEILLANCE	13
6.9. AUDIT DA REMOTO	13
6.10. SUBENTRO AD ALTRO ENTE.....	14
7. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI	14
7.1. NON CONFORMITÀ MAGGIORI.....	14
7.2. NON CONFORMITÀ MINORI	15
7.3. RACCOMANDAZIONI	15
8. EMISSIONE E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO	16
9. EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI.....	16
10. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	16

1. SCOPO E VALIDITÀ

Scopo del presente documento è definire e stabilire i requisiti tecnici per l'iter e le regole per la gestione, il rilascio, la sorveglianza della Certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un'organizzazione per un proprio prodotto, indipendentemente dalla sua tipologia, immesso sul mercato nazionale, secondo la Prassi di riferimento UNI/PdR 88.

Il presente documento è da considerarsi supplementare, e quindi non sostitutivo, a quanto definito nel "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali". Pertanto, ai fini della completa regolarizzazione del rapporto contrattuale, è richiesto all'Organizzazione richiedente i servizi di certificazione di procedere all'accettazione di entrambi i succitati Regolamenti secondo le modalità allo scopo stabilite nel "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali".

2. DEFINIZIONI, ACRONIMI E SINONIMI

Le definizioni utilizzate dal presente Regolamento sono quelle riportate nelle norme di riferimento riportate al paragrafo 3 della Prassi UNI/PdR 88:2020. Laddove necessario, ai fini di una migliore comprensione del presente Regolamento, talune definizioni o significati di alcuni termini e/o locuzione sono riportate contestualmente all'utilizzo del termine o della locuzione stessa.

In generale nel proseguo del presente documento saranno usati questi Acronimi e Sigle:

- SI Cert: sinonimo di SI CERT ITALY srl.
- OdA: acronimo di Organismi di Accreditamento o Organismo di Accreditamento.
- Sistema di Certificazione: sinonimo di certificazione del sistema di gestione, certificazione di prodotto/Servizio, certificazione di Processo
- EA: Acronimo di European co-operation for Accreditation, è un'associazione senza scopo di lucro, registrata nei Paesi Bassi. È formalmente nominato dalla Commissione europea nel Regolamento (CE) n. 765/2008 per sviluppare e mantenere un accordo multilaterale di riconoscimento reciproco, l'EA MLA, basato su un'infrastruttura di accreditamento armonizzata.
- IAF: acronimo di International Accreditation Forum è l'associazione mondiale che raggruppa gli organismi che svolgono l'accreditamento della valutazione di conformità ed altri organismi interessati alla valutazione di conformità per quanto riguarda sistemi di gestione, prodotti, servizi, risorse umane ed altri ambiti similari.

Laddove necessario, ai fini di una migliore comprensione del Regolamento Certificazione, talune definizioni o significati di alcuni termini e/o locuzione sono riportate contestualmente all'utilizzo del termine o della locuzione stessa.

3. RIFERIMENTI

I riferimenti normativi per la certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un'organizzazione per un proprio prodotto ed i servizi ad essa collegati, sono di seguito riportati, anche se non a titolo esaustivo:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Valutazione della conformità – Requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
- UNI EN ISO 14021:2016 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)
- UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013 Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto
- UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità
- UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
- UNI EN ISO 14020:2002 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali
- UNI EN ISO 19011:2018 Linee guida per audit di sistemi di gestione
- UNI EN ISO 14025:2010 Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure
- Criteri Ambientali Minimi: Decreto MiTE 23 giugno 2022, n. 256
- Decreto Direttoriale del 31 marzo 2023 n. 15 – Programmazione delle attività volte alla definizione dei criteri ambientali minimi preliminari all'adozione dei relativi decreti ministeriali, per l'anno 2023.

I riferimenti sopra riportati sono quelli aggiornati ed in ultima edizione al momento del loro utilizzo.

Altri riferimenti sono presi in considerazione da parte di SI CERT ITALY srl e sono esplicitati all'interno delle pertinenti Procedure Operative interne, che all'occorrenza sono rese disponibili a chi ne facesse esplicita richiesta.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente Regolamento si riferisce alla certificazione da parte di SI CERT ITALY srl delle Organizzazioni che intendono dichiarare il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un'organizzazione per un proprio prodotto, indipendentemente dalla sua tipologia, immesso sul mercato nazionale.

La certificazione è relativa a prodotti indicati nei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), che:

- sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli, esclusi gli imballaggi, oppure;
- sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano, oppure;
- non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti alla verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

Sono esclusi dal campo di applicazione di tale Regolamento i materiali ed i manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed i materiali ed i manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali ed i materiali ed i manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né i lubrificanti, i carburanti ed i biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiae riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

La certificazione può essere utile per la dimostrazione del requisito di contenuto di materiale riciclato richiesto ai prodotti, componenti di prodotto e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).

I servizi disciplinati dal presente Regolamento non prevedono attività di consulenza per la progettazione, implementazione e mantenimento del sistema organizzativo e/ produttivo delle Organizzazioni che richiedono il servizio di certificazione oggetto del presente Regolamento.

5. ITER DI CERTIFICAZIONE

L'iter di verifica della conformità del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un'organizzazione è applicabile a tutti i prodotti che le organizzazioni offrono sul mercato e per cui richiedono la valutazione della conformità, indipendentemente dalla tipologia del prodotto stesso. Le organizzazioni richiedenti possono essere italiane o estere.

La validità della certificazione ha durata triennale. L'iter di verifica della conformità di un prodotto prevede una verifica iniziale, cui segue una verifica periodica almeno annuale per la sorveglianza nel tempo della conformità inizialmente accertata o per la sua verifica nel tempo a seguito di modifiche del valore dichiarato per il medesimo prodotto.

6. ATTIVITÀ DI AUDIT

Prima dell'esecuzione di ogni Audit, SI Cert comunica all'Organizzazione i nomi del Gruppo di Audit che condurrà la valutazione e nello stesso momento indica l'eventuale documentazione che dovrà essere resa disponibile al Gruppo.

L'Organizzazione per la corretta esecuzione dell'Audit deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le Aree/Funzioni oggetto di Audit che hanno rilevanza nell'efficace funzionamento dei processi e delle attività rilevanti del Sistema stesso.

Per ogni Audit sono previste:

- una riunione iniziale tra il Gruppo di Audit e l'Organizzazione finalizzata alla presentazione delle parti e all'illustrazione delle procedure di Audit;
- verifica in campo presso l'unità produttiva;
- la redazione del rapporto finale (Audit Report) con i risultati e le conclusioni della verifica e l'eventuale pianificazione delle attività successive;
- una riunione di chiusura tra il Gruppo di Audit e l'Organizzazione per illustrare l'esito della verifica e consegnare l'Audit Report.

Durante la riunione di chiusura, ove lo ritenesse necessario, l'Organizzazione può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere. Alla riunione di chiusura per conto dell'Organizzazione deve essere sempre presente la Direzione, cui si deve aggiungere il Responsabile del Sistema di Gestione.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI Cert (a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine di 5 giorni, come indicato sul documento stesso).

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit, deve inoltrare via fax o e-mail a SI Cert, la registrazione dell'Audit lasciata dal GA al termine della riunione di chiusura dell'Audit, allegando, qualora previsto, la documentazione indicata sul frontespizio della stessa.

Eventuali rilievi che dovessero emergere al termine dell'Audit devono essere presi in carico dall'Organizzazione e la loro gestione comunicata a SI CERT ITALY srl (tramite le modalità indicate nell'Audit Report in funzione della tipologia del rilievo).

Quest'ultimo deve essere approvato dal Responsabile del Gruppo di Audit prima di proseguire con le successive fasi del processo di Certificazione.

Nell'eventualità l'Organizzazione intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di certificazione si sospende fino alla ricezione delle riserve ed alla risoluzione positiva o negativa delle stesse.

L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti all'Organizzazione (Rapporto di Audit), deve essere comunicata al RGA al termine della lettura del documento. L'Organizzazione può formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

L'iter di certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte dall'Organizzazione.

Nel corso dell'Audit sono anche verificati l'uso del Marchio di SI CERT ITALY srl, UNI e degli OdA qualora fossero già nelle disponibilità dell'Organizzazione in accordo a quanto previsto nel Regolamento dell'Uso del Marchio.

6.1. AUDIT PRELIMINARE

Prima dell'Audit Iniziale è possibile effettuare un Audit preliminare (Pre-Audit), indipendente dall'iter di certificazione.

Questo tipo di Audit è facoltativo e mira a verificare il grado di implementazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione prima dell'Audit di Certificazione dello stesso, in relazione ai requisiti della norma e di identificare quelle situazioni che potrebbero compromettere il buon esito dell'Initial Audit. È effettuato soltanto dopo espressa richiesta dell'Organizzazione alle condizioni riportate in un'offerta appositamente emessa, ed è sempre erogato/eseguito a titolo oneroso.

Può essere condotto un solo Pre-Audit per ogni Richiesta di Certificazione avente una durata proporzionale alle dimensioni dell'Organizzazione.

6.2. AUDIT INIZIALE

È l'Audit finalizzato al rilascio della certificazione dell'Organizzazione ed è condotto dal Gruppo di Audit (GA), individuato in sede di riesame della domanda, secondo la pianificazione allo scopo concordata.

In fase di verifica iniziale SI CERT ITALY srl effettua un audit presso l'unità produttiva nella quale viene realizzato il prodotto oggetto di verifica ed eventualmente presso il sito di recupero dei rifiuti se tale operazione è svolta direttamente dall'Organizzazione. In tale occasione viene effettuata:

- a) la verifica che l'organizzazione abbia predisposto una completa, esatta ed univoca identificazione dei prodotti e dei relativi valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- b) la verifica che l'organizzazione sia in possesso della documentazione che dimostri la tracciabilità e la qualifica e le relative quantità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica. In particolare, l'organizzazione deve rendere disponibile la seguente documentazione:
 - Per i rifiuti recuperati direttamente dall'organizzazione: autorizzazione al recupero (con identificazione dei codici CER), formulari, registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - Per materiali approvvigionati con contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, provenienti da fornitori: contratti, documenti di trasporto e/o fatture, documentazione prevista per l'identificazione del valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. Nel caso in cui i fornitori siano essi stessi ad effettuare l'operazione di recupero e riciclo, è richiesta anche la documentazione di "End of waste" e copia dell'autorizzazione al recupero;
 - Per materiali qualificati come sottoprodotto, derivanti da residui di lavorazione del processo di fabbricazione, e impiegati dal soggetto che li ha generati all'interno dello stesso o di un successivo processo di fabbricazione: dichiarazione dell'organizzazione di qualifica del materiale come sottoprodotto, contenete esplicito riferimento alla conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e al DM 13 ottobre 2016 n. 264;
 - Per materiali approvvigionati, qualificati come sottoprodotto, impiegati da un soggetto diverso da quello che li ha generati: impegni o rapporti contrattuali documenti di trasporto e/o fatture o scheda tecnica e dichiarazione di conformità, così come previsto dall'art. 5 del DM 13 ottobre 2016 n. 264.

La documentazione sopraindicata deve essere mantenuta aggiornata e facilmente accessibile, in modo tale da agevolare le verifiche di conformità, anche durante le future visite periodiche di sorveglianza.

- c) la verifica che l'organizzazione abbia definito ed applichi una o più procedure documentate per la determinazione del contenuto di

riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifichi come l'organizzazione stessa tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati;

- d) la verifica della corretta metodologia di calcolo (*bilancio di massa*) impiegata per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto e l'evidenza dei calcoli predisposti (tenendo distinte le quote delle differenti fattispecie), a partire dalla ricetta compositiva per la determinazione dei valori dichiarati dall'organizzazione per ciascun prodotto;
- e) la verifica della definizione dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica dell'organizzazione, della sua efficace attuazione, e del suo mantenimento, nonché della registrazione di tutte le azioni previste dallo stesso, inerente il prodotto oggetto di verifica, la verifica per il controllo della coerenza tra il valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione, quello calcolato e quello effettivamente ottenuto al termine del processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica.

Identificazione univoca dei prodotti

L'organizzazione deve fornire tale informazione mediante un documento che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) nome dell'organizzazione;
- b) localizzazione dell'unità produttiva in cui ha luogo il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica;
- c) identificazione (ad es.: nome commerciale, codice identificativo, ecc.) dei prodotti oggetto di verifica e della loro tipologia;
- d) indicazione del valore di contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per ciascun prodotto oggetto di verifica. In aggiunta al valore del contenuto di riciclato totale dichiarato, questo può essere ulteriormente suddiviso indicando anche il contenuto di materiale pre-consumer e/o post-consumer;
- e) data di emissione del documento;
- f) firma del legale rappresentante o suo delegato.

Determinazione del contenuto di riciclato/recuperato /sottoprodotto

Al fine di determinare il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto l'organizzazione deve:

a) predisporre un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto della richiesta di verifica. Ciascun materiale deve essere classificato secondo una tra le seguenti forme:

- materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
- materiale recuperato;
- sottoprodotto;
- materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
- materia prima contenente materiale recuperato;
- materia prima contenente sottoprodotto;
- materia prima vergine.

Per ciascun materiale in tal modo classificato, l'organizzazione deve essere in possesso della documentazione indicata (vedi § precedente) e di quella necessaria per individuarne i quantitativi impiegati e la provenienza.

- b) classificare il materiale riciclato come "pre-consumer" o "post-consumer" in funzione dell'origine del rifiuto da cui proviene il materiale riciclato, nel caso in cui tale classificazione sia dichiarata dall'organizzazione;
- c) predisporre un bilancio di massa basato su tutte le ricette compositive distinte necessarie per la definizione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato per ciascun prodotto. A tal fine conteggia tutte le materie prime utilizzate, individuando quali di esse sono vergini, quali sono classificate come riciclato, recuperato o sottoprodotto.

A titolo di chiarimento si precisa che:

- se un materiale non è stato classificato (riciclato, recuperato, sottoprodotto), non può essere conteggiato nel calcolo del contenuto relativo ad una classificazione (riciclato, recuperato, sottoprodotto);
- quando un materiale è conteggiato in un contenuto relativo ad una classificazione (riciclato, recuperato, sottoprodotto), non può essere conteggiato anche nel contenuto di un'altra tipologia di classificazione diversa dalla prima (ad es.: se un materiale recuperato è conteggiato nel contenuto di recuperato, esso non deve essere conteggiato anche nel contenuto di riciclato);
- quando un materiale è un residuo di produzione proveniente dal processo di fabbricazione che genera il prodotto oggetto di verifica, e viene reimpiegato nello stesso processo, si precisa che:
 - se il materiale è qualificato dall'organizzazione come sottoprodotto esso deve essere considerato unicamente nel calcolo del con-

tenuto di sottoprodotto;

- se il materiale non è qualificato dall'organizzazione come sottoprodotto non può essere considerato nel contenuto di sottoprodotto;
- il materiale non può essere considerato nel calcolo del contenuto di recuperato o del contenuto di riciclato.

Determinazione del periodo di produzione per la verifica del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto

Ai fini della verifica di conformità, l'organizzazione deve disporre delle registrazioni sulla produzione del prodotto oggetto di verifica, relative a un definito periodo di tempo di riferimento. Ai fini della verifica iniziale l'organizzazione concorda con SI CERT tale periodo di tempo, in funzione della tipologia di prodotto oggetto di verifica, normalmente non inferiore a 3 mesi.

Nel caso in cui SI CERT sia chiamato a effettuare la verifica puntuale su una specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto, deve accertarsi delle registrazioni e della documentazione riferita alla specifica produzione.

La documentazione necessaria a dimostrare il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, deve essere disponibile presso l'organizzazione fintanto che il prodotto è in commercio.

Verifica della tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione

L'organizzazione deve rispettare la normativa ambientale applicabile per la fabbricazione del prodotto oggetto di verifica. La corretta qualifica dei materiali come "sottoprodotto" e/o "recuperato" è preconditione alla verifica per la corretta determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto oggetto di verifica ed è oggetto di controllo da parte dei soggetti istituzionali competenti.

SI CERT verifica la corretta tracciabilità dei materiali in ingresso, mediante controlli a campione sulla documentazione pertinente. In tale ambito SI CERT ITALY effettua un sopralluogo presso l'eventuale sito di recupero, solo qualora quest'attività sia eseguita dall'organizzazione stessa richiedente la verifica di conformità e se diversa dall'unità produttiva.

Qualora l'organizzazione disponga per il sito di recupero di un sistema di gestione ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001 certificato da un organismo di terza parte accreditato nell'ambito MLA EA/IAF e/o una registrazione EMAS, la verifica potrà avere una durata inferiore.

SI CERT SI riserva d'interrompere l'iter di verifica qualora, nel corso della stessa, dovesse riscontrare delle inosservanze in merito al rispetto della normativa ambientale applicabile all'oggetto della verifica, non già in precedenza riscontrate dagli enti preposti. In tali casi l'iter di verifica potrà proseguire solo a seguito dell'evidenza da parte dell'organizzazione della risoluzione della problematica emersa.

Verifica della procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

SI CERT verifica che l'organizzazione abbia predisposto una o più procedure documentate che specifichino come l'organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione stessa.

Tali procedure possono essere costituite anche da documenti appartenenti ai sistemi di gestione certificati e/o ai sistemi di controllo della produzione (FPC) dell'organizzazione, se presenti.

Le procedure devono includere almeno i seguenti elementi:

- a) identificazione del prodotto oggetto di certificazione ed eventuali criteri per l'accorpamento di prodotti simili;
- b) descrizione del processo di fabbricazione, con identificazione dei flussi di materiali in ingresso, dei processi di lavorazione e delle modalità di registrazione dei parametri di processo rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- c) definizione e documentazione di compiti e responsabilità per tutte le fasi significative del processo di raccolta ed analisi dei dati, e per la gestione operativa dei processi;
- d) acquisizione delle evidenze utili per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto oggetto di verifica, relative alle materie prime impiegate;
- e) elenco e classificazione in base all'origine dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
- f) identificazione del periodo temporale a cui fanno riferimento i dati raccolti al fine della verifica;
- g) analisi del rischio di fattori che possono avere una ricaduta sui valori dichiarati oggetto di verifica;
- h) identificazione delle modalità per la raccolta dei dati relativi alla massa di ciascuno dei materiali in ingresso nel periodo di riferimento;
- i) modalità per la determinazione della percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime;
- j) identificazione della strumentazione utilizzata per la determinazione dei quantitativi di ciascuno dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione, della relativa incertezza di misura e delle modalità di taratura;
- k) evidenze di eventuali prove sperimentali effettuate per la determinazione dei valori considerati per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto relativi alla percentuale di umidità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione e/o alle perdite di processo (es. prove di perdita al fuoco), qualora queste siano rilevanti ai fini del calcolo realizzato;

- l) identificazione delle modalità di conservazione dei dati e delle relative evidenze di supporto;
- m) gestione delle anomalie e dei reclami;
- n) definizione del processo di autocontrollo di produzione in fabbrica affinché assicurati il rispetto dei valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di verifica.

Documentazione a supporto della determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

Il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime, semilavorati o prodotti componenti acquisiti da fornitori dell'organizzazione, che contribuiscono al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di verifica, deve essere dimostrabile attraverso una tra le seguenti evidenze:

- a) una Dichiarazione Ambientale di Prodotto redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025 e convalidata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065, contenente l'informazione pertinente tra le indicazioni ambientali aggiuntive;
- b) una certificazione di prodotto del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e facente riferimento alla presente prassi di riferimento;
- c) certificazione di prodotto del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata sulla base di uno schema di certificazione accreditato;

Nel caso in cui nessuna tra le evidenze sopradescritte siano rese disponibili dall'organizzazione per un materiale di un fornitore in ingresso al processo di fabbricazione, il contributo di tale materiale ai fini del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto deve essere considerato nullo.

Verifica della metodologia e del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

In questa fase di verifica SI CERT ITALY srl provvede a:

- a) verificare la correttezza della metodologia di calcolo adottata dall'organizzazione per stabilire il contenuto di riciclato recuperato/sottoprodotto.
- b) verificare la coerenza tra i valori dichiarati dall'organizzazione e i valori calcolati attraverso un bilancio di massa, predisposto dall'organizzazione per ciascuna ricetta riferita ai prodotti oggetto di verifica al fine della determinazione del valore dichiarato di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.
- b) verificare la correttezza dei valori calcolati attraverso la metodologia definita dall'organizzazione di cui al punto a);

L'organizzazione deve documentare il bilancio di massa eseguito, che deve riportare le quantità di tutti i materiali in ingresso al processo di fabbricazione (espresse in massa/peso), i fattori per considerare le perdite di massa legate all'umidità dei materiali in ingresso e/o alle perdite di processo e il calcolo del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nel prodotto finito.

Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto determinato a partire da questo bilancio di massa, deve essere riferito al prodotto finito, considerando la sola massa secca del materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo produttivo. A tal fine si deve determinare e decurtare la percentuale di umidità dei materiali in ingresso, ove questa sia rilevante. Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto finito deve inoltre tener conto di eventuali perdite di massa durante il processo produttivo, qualora queste siano presenti.

La predisposizione del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto può avvenire con l'ausilio di uno strumento informatico o con un foglio di calcolo, che deve essere opportunamente codificato dall'organizzazione e verificato da SI CERT. L'attività di verifica del calcolo è svolta sul 100% dei prodotti oggetto di verifica.

Nel caso in cui, l'organizzazione dichiari un unico valore minimo di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per un elevato numero di prodotti appartenenti alla stessa tipologia, le cui ricette presentano le stesse materie prime costituenti, ma con percentuali compositive differenti, SI CERT valuta se condurre tale verifica individuando e verificando la sola ricetta rappresentante il caso maggiormente sfavorevole in termini di valori calcolati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Verifica dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica

SI CERT verifica che l'organizzazione abbia definito e attui efficacemente un processo di controllo di produzione in fabbrica (autocontrollo), finalizzato ad assicurare il rispetto dei valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di verifica. Tutte le registrazioni relative all'autocontrollo dell'organizzazione devono essere documentate.

In tale fase SI CERT verifica che:

- a) l'organizzazione abbia definito, documentato, implementato e mantenuto attivo l'autocontrollo al fine di assicurare che il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto immesso sul mercato sia conforme ai valori dichiarati dall'organizzazione stessa. L'autocontrollo deve includere le attività seguenti:

- conformità del prodotto nelle fasi appropriate;
 - identificazione e registrazione di qualsiasi istanza di non conformità;
 - gestione delle istanze di non conformità;
 - definizione delle cause di non conformità e possibile azione correttiva.
- b) ogni prodotto oggetto dell'autocontrollo sia chiaramente ed univocamente individuabile mediante un opportuno codice abbinato ad un nome commerciale;
- c) l'autocontrollo del prodotto sia attuato dall'organizzazione in modo sistematico e periodico. Esso deve essere applicato a tutti i prodotti oggetto di verifica, secondo un campionamento significativo, stabilito dall'organizzazione stessa e attuato attraverso un piano di campionamento. L'autocontrollo deve consentire di determinare il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei singoli prodotti campionati, risalendo alle materie prime che li compongono, al fine di verificare la coerenza e correttezza dei valori dichiarati dall'organizzazione. Gli esiti dell'autocontrollo devono essere riportati su apposite schede, che costituiscono il Registro interno dell'autocontrollo (possono essere adottati altri metodi/supporti per registrare questi dati/informazioni), che deve essere conservato per almeno tre anni (fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge) dalla data dell'ultima scheda inserita;
- d) siano definiti, documentati e implementati i compiti, le responsabilità e l'autorità del personale coinvolto nell'autocontrollo;
- e) siano documentate le specifiche (requisiti) richieste a tutti i materiali componenti in ingresso al processo di produzione e che il loro stoccaggio sia tale da evitare contaminazioni di ogni genere;
- f) la verifica che effettivamente sia assicurata la separazione dei flussi delle diverse categorie di materiali o prodotti o componenti di prodotto in ingresso al processo di fabbricazione, vale a dire:
- materia prima vergine;
 - materiale recuperato;
 - materiale riciclato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato;
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
- g) la verifica che sia presente e tenuta aggiornata la registrazione dei dati sul peso e la provenienza dei materiali approvvigionati utili ai fini della verifica;
- h) l'organizzazione abbia predisposto un elenco delle apparecchiature di misurazione che hanno effetto sui valori dichiarati. Gli strumenti e le attrezzature impiegate devono essere controllati periodicamente per assicurarne un adeguato stato metrologico. L'organizzazione deve stabilire le modalità e le frequenze dei controlli, fatto salvo l'adempimento ai relativi obblighi legislativi per specifiche attrezzature;
- i) l'organizzazione tenga traccia di eventuali anomalie nel processo produttivo o nella strumentazione di misura al fine di valutarne l'influenza sull'attendibilità dei dati raccolti al fine della determinazione dei valori dichiarati;
- j) siano reperibili per un tempo definito dall'organizzazione i documenti e le registrazioni (es. documenti di trasporto, documentazione relativa alla gestione rifiuti, report di prove, certificati di taratura ecc.). Fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, la documentazione deve essere conservata per almeno tre anni;
- k) l'organizzazione abbia definito le modalità di gestione dei documenti, al fine di assicurare che:
- le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
 - i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
 - i documenti di origine esterna siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata;
 - sia contrastato l'utilizzo involontario di documenti obsoleti, e che sia adottata una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo.
- l) l'organizzazione registri i reclami ricevuti in merito ai prodotti e alle caratteristiche oggetto di verifica, analizzando le cause di quelli ritenuti fondati al fine di valutare la necessità di azioni correttive;
- m) la fornitura consegnata al committente consenta di accertarne la provenienza e la data di produzione.

Verifica sul prodotto risultante dal processo di fabbricazione

In aggiunta ai controlli previsti nelle precedenti fasi dell'iter di verifica, SI CERT ITALY si accerta della coerenza tra il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto calcolato quello dichiarato e quello effettivamente contenuto al termine del processo di fabbricazione nel prodotto oggetto di verifica

Tale attività è svolta mediante verifiche condotte nell'unità produttiva, e ha il seguente duplice scopo:

- a) accertare l'effettivo impiego delle ricette di produzione oggetto delle precedenti verifiche del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, mediante verifiche dirette sull'impianto del processo di fabbricazione, e/o sulla base delle registrazioni dei dati di produzione e/o secondo evidenze alternative considerate equipollenti alle precedenti;
- b) verificare la sostanziale coerenza, rilevabile in un definito periodo temporale significativo, tra i quantitativi totali approvvigionati di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione e i quantitativi totali dei prodotti oggetto di verifica in uscita dal processo di fabbricazione;

L'attività di verifica indicata al precedente punto a) è realizzata almeno sul 20% dei prodotti oggetto di verifica. SI CERT ITALY srl valuta l'eventuale necessità di aumentare la percentuale minima dei prodotti oggetto di verifica, in base alla tipologia e alla specificità di settore d'impiego dei prodotti oggetto di verifica.

A conclusione dell'Audit, il GA predispose il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che, sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl, decide sulla possibilità di rilasciare o meno il certificato per il Sistema di Gestione dell'Organizzazione in accordo con quanto previsto nel "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali", soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato.

Nel caso in cui non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC maggiore, entro 6 mesi dopo l'ultimo giorno della Audit in campo, esso deve essere ripetuto.

La verifica tecnico-operativa delle attività di certificazione avviene mediante procedura informatica (tramite e-mail) con Personale che non abbia partecipato alle precedenti attività di Audit e con le stesse competenze del GA che ha eseguito l'Audit. Questa attività è eseguita entro una settimana dalla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, salvo la richiesta di approfondimento che dovessero emergere per alcune di esse. Ad esito positivo della fase di riesame della documentazione di Audit e di decisione per la certificazione, è emesso il certificato.

Il certificato ha validità triennale a partire dalla data della decisione per la certificazione e durante il periodo di validità è sottoposto, secondo le modalità di seguito riportate, a 2 verifiche, denominate Audit di Sorveglianza, sulle condizioni di mantenimento della relativa validità.

Apposito Programma delle Sorveglianze è riportato all'interno dei Rapporti di Audit ed è tenuto aggiornato ad ogni Audit effettuato nel periodo di validità della certificazione.

Alla scadenza è eseguito uno specifico Audit (audit di rinnovo) per rinnovare la certificazione per un ulteriore triennio. Tale Audit di Rinnovo è effettuato se l'Organizzazione intende rinnovare con SI CERT ITALY srl la propria certificazione per un ulteriore triennio, fatto salvo previsto dal Regolamento Certificazione in materia di recesso contrattuale.

6.3. AUDIT DI SORVEGLIANZA

La verifica periodica di sorveglianza viene svolta da SI CERT ITALY srl mediante visite ispettive presso l'unità produttiva ed (eventualmente) il sito di recupero dei rifiuti, se tale operazione è svolta direttamente dall'Organizzazione. La frequenza della sorveglianza rispetto alla precedente attività di verifica (iniziale o di sorveglianza) è almeno annuale, da intendersi di norma dodici mesi dall'*audit* precedente.

SI CERT può valutare di accettare richieste di posticipo della sorveglianza, da parte dell'organizzazione, con una tolleranza di massimo 3 mesi di ritardo. In tali casi SI CERT individua le motivazioni che giustificano la dilazione temporale. L'Organizzazione può, inoltre, concordare periodi di riferimento più brevi per l'effettuazione delle verifiche di sorveglianza.

Le verifiche periodiche di sorveglianza hanno lo scopo di verificare la presenza di variazioni rispetto agli elementi verificati nella precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza, eseguire i controlli sugli elementi modificati e verificare il mantenimento dell'adeguatezza ed efficienza dei processi dell'organizzazione. Esse sono condotte impiegando le stesse voci di controllo identificate per le verifiche iniziali (si veda § 6.2). A tal fine si tenga presente che:

- a) l'esecuzione delle verifiche indicate ai punti da a) a d) (§ 6.2) devono almeno avere per oggetto gli elementi variati tra quelli qui di seguito indicati:
 - l'identificazione dei prodotti oggetto di verifica;
 - i valori dichiarati dall'Organizzazione di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto o la ricetta compositiva dei prodotti già verificati in fase di verifica iniziale o di quelli nuovi per i quali l'Organizzazione ha richiesto di estendere la verifica;

- la localizzazione dell'unità produttiva e/o del sito di recupero, quest'ultimo solo qualora l'attività di recupero dei rifiuti sia realizzata dall'Organizzazione richiedente la verifica
 - la tipologia e la qualifica dei materiali approvvigionati in ingresso al processo di fabbricazione e la loro tracciabilità;
 - le procedure dell'Organizzazione per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
 - la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
 - il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica;
- b) Le verifiche previste ai punti e) ed f) (§ 6.2) sono effettuate indipendentemente dal fatto che siano intervenute eventuali modifiche rispetto alla precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza.

Verifica della procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

L'attività è relativa ad eventuali aggiornamenti della procedura dell'organizzazione per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. La nuova versione del documento deve evidenziare le modifiche apportate rispetto alla versione precedente.

Verifica della metodologia e del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

L'attività viene condotta secondo quanto previsto al paragrafo precedente (§ 6.2) ed è relativa ad eventuali aggiornamenti della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto e ai calcoli predisposti dall'Organizzazione per la determinazione dei valori dichiarati, sviluppati a partire dalla ricetta, relativi a eventuali nuovi prodotti, o per i prodotti già verificati in fase di verifica iniziale il cui valore dichiarato o la ricetta compositiva siano stati modificati.

L'attività di verifica del calcolo è svolta sui prodotti oggetto di certificazione secondo un campionamento pari al 100%, limitatamente a quei prodotti la cui ricetta o il cui valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è oggetto di modifica da parte dell'Organizzazione.

Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione dell'Audit di Sorveglianza, SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione specifica comunicazione in modo da indicare il GA incaricato e poter concordare la data precisa di esecuzione dell'audit, oltre a richiedere conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo di aggiornamento dati.

L'Audit di Sorveglianza ha durata pari a quella comunicata in fase di offerta e/o nelle comunicazioni successive. L'Audit di Sorveglianza è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata all'Organizzazione, che tiene conto della necessità di verificare la risoluzione delle NC minori rilevate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, a cui si aggiunge la verifica degli elementi necessari per il mantenimento della certificazione secondo il piano già in possesso dell'Organizzazione.

A conclusione dell'Audit, il GA predispose il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, e soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, la pratica è archiviata.

Si precisa infine che in assenza di qualsiasi richiesta di rinvio della data dell'Audit di Sorveglianza con motivate valide giustificazioni ed in assenza di qualsiasi risposta alla pianificazione trasmessa, non potendo SI CERT ITALY srl effettuare l'attività di Audit, il certificato perde di validità; la validità del certificato potrà essere riattivata con un audit della durata pari all'Audit di Sorveglianza, se effettuato entro i 3 mesi dalla data prevista per la sorveglianza, con un audit della durata pari, invece, all'Audit di Rinnovo, se effettuato dopo 3 mesi, con conseguente aumento dei costi.

SI CERT ITALY srl non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione degli Audit di Sorveglianza in disaccordo con le tempistiche allo scopo previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.

6.4. AUDIT DI RINNOVO

Allo scadere del terzo anno di validità, il certificato è soggetto a una verifica di rinnovo, che deve rispettare le caratteristiche di durata e oggetto di valutazione di una verifica iniziale.

L'audit di Rinnovo deve essere effettuato entro la data di scadenza del certificato in vigore e con anticipo sufficiente per poter gestire anche la possibilità, in caso di Non Conformità Maggiori, ci sia il tempo necessario per valutare l'efficacia del trattamento e deliberarne il rinnovo.

Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione della Audit di Rinnovo della certificazione per un ulteriore triennio, SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione specifica comunicazione in modo da indicare il GA incaricato e poter concordare la data precisa di esecuzione dell'audit, ol-

tre a richiedere conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo di aggiornamento dati.

Nel caso non si dovessero riscontrare variazioni rispetto ai dati forniti dall'Organizzazione per il precedente triennio di certificazione, restano valide le condizioni economiche dell'offerta originaria.

Caso contrario, SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette apposita offerta economica per il successivo ciclo di certificazione, che è calcolata con i dati in possesso a SI CERT ITALY srl al momento dell'emissione della stessa (per i dettagli vedi "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali").

In quest'ultimo caso, per l'Audit di Rinnovo potrebbero essere necessari tempi aggiuntivi, nel caso si siano verificate modifiche significative al Sistema di Gestione dell'Organizzazione o di altro tipo (per esempio cambiamenti nella legislazione).

L'Audit di Rinnovo è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata all'Organizzazione, che tiene conto della necessità di verificare la risoluzione delle NC minori rilevate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, a cui si aggiunge la verifica degli elementi necessari per il rinnovo della certificazione secondo il piano già in possesso dell'Organizzazione.

A conclusione dell'Audit, il GA predispose il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che, sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl, decide sulla possibilità di rilasciare o meno il certificato in accordo con quanto previsto nel "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali", soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato.

Qualora non sia possibile eseguire l'Audit di Rinnovo o non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC maggiore entro i tempi previsti, allora non sarà possibile rinnovare la certificazione né sarà possibile prorogare la validità del certificato, e si procederà con la Revoca del Certificato. In quest'ultimo caso l'Organizzazione che desidera nuovamente ottenere la Certificazione dovrà riattivare l'iter effettuando un nuovo Audit Iniziale.

L'Audit di Rinnovo ha anche lo scopo di confermare la continua conformità ed efficacia del Sistema di Gestione dell'Organizzazione nel suo complesso, e la sua continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione della certificazione.

SI CERT ITALY srl non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione degli Audit di Rinnovo in disaccordo con le tempistiche allo scopo previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.

6.5. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO

In seguito di richiesta di estensione del campo di applicazione pervenuta da un'Organizzazione certificata, SI CERT ITALY srl provvede a riesaminare quanto inviato dalla stessa, e stabilire quindi le attività di Audit necessarie per stabilire se l'estensione possa essere o meno concessa.

In caso di esito positivo, SI CERT ITALY srl o un suo Business Partner emette una specifica offerta economica per l'effettuazione di tale Audit. Questo tipo di Audit può essere eseguito anche contestualmente all'Audit di Sorveglianza o di Rinnovo. In tal caso, SI CERT ITALY srl o un suo Business Partner, se ritenuto necessario, riformula l'offerta economica in funzione delle eventuali attività/tempi aggiuntivi necessari per eseguire tale Audit.

Le modalità di gestione di tale Audit di Estensione sono le stesse delle altre tipologie di Audit, ai quali si rimanda per i relativi dettagli operativi. Ad esito positivo della fase di riesame della documentazione di Audit e di decisione della estensione della certificazione a cura della Funzione Deliberante e secondo le medesime modalità dell'Audit di Certificazione o di Rinnovo, è emesso il nuovo Certificato con l'ampliamento dello scopo di certificazione per effetto dell'estensione del campo di applicazione.

6.6. AUDIT SUPPLEMENTARI

Oltre a quanto sopra indicato sono previsti e, all'occorrenza, eseguiti anche gli Audit di seguito descritti.

In particolare, SI CERT ITALY srl si riserva di effettuare Audit Supplementari non previsti nel Programma delle Sorveglianze nei casi di:

- Non Conformità per le quali il GA ritenga necessaria la verifica della correzione sul campo;
- modifiche significative dell'Organizzazione stessa oppure al campo di applicazione del certificato;
- segnalazioni negative sulla stessa Organizzazione oppure su quanto oggetto del campo di applicazione;
- scadenza del periodo di sospensione;
- mancata delibera per il rilascio del certificato da parte della Funzione Deliberante;
- variazioni delle norme di riferimento, delle prescrizioni degli Organismi di Accreditamento, del presente Regolamento, qualora tali varia-

zioni non possano essere verificate durante una attività di Audit già inserita nel piano Programma delle Sorveglianze (attività Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo);

- altre circostanze ritenute abbiano influenza negativa sulla certificazione (incluse segnalazioni derivanti dal Mercato, Terze Parti e valutazione di informazioni di pubblico dominio); in questo caso, gli Audit Supplementari possono avvenire con breve preavviso o senza preavviso (vedi paragrafo 6.7. "Audit con Breve Preavviso").

Qualora l'Audit Supplementare sia effettuato per la verifica dell'efficacia del trattamento delle Non Conformità Maggiori ed abbia esito negativo, la Certificazione sarà sospesa fino a che non sia stata valutata l'efficacia del nuovo trattamento, e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali la Sospensione si trasformerà in Revoca.

Infine, possono essere effettuati Audit su richiesta di ACCREDIA allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da SI CERT ITALY srl siano conformi alle norme ed ai Regolamenti di riferimento. Tali Audit fanno parte della Attività di Market Surveillance esercitata da ACCREDIA e per i quali si rimanda al successivo paragrafo 6.8 "Audit di market surveillance".

Tali tipologie di Audit sono condotte con gli stessi criteri delle altre attività di Audit e non sono sostitutive degli Audit di Sorveglianza o di Rinnovo. Infine, a seconda della tipologia di Audit, essi sono a carico di SI CERT ITALY srl oppure dell'Organizzazione certificata in accordo al Tariffario in vigore al momento dell'Audit.

6.7. AUDIT CON BREVE PREAVVISO

In caso di necessità, SI CERT ITALY srl può eseguire Audit con Breve Preavviso verso Organizzazioni già certificate, ad esempio per indagare su reclami ricevuti, in seguito a modifiche, o come azione conseguente ad eventuali sospensioni del certificato. Nel caso in cui siano decise attività di Audit con Breve Preavviso, **l'Organizzazione non può ricusare il GA** incaricato.

Pertanto, SI CERT ITALY srl si impegna a selezionare con particolare cura i componenti del GA. Quest'Audit è addebitato secondo quanto indicato in offerta per le attività supplementari.

La mancata accettazione da parte dell'Organizzazione certificata dell'esecuzione dell'Audit con Breve Preavviso comporta prima la sospensione e successivamente la revoca del certificato.

Inoltre, essendo SI CERT ITALY srl un Organismo accreditato, è sottoposto ad Audit da parte di ACCREDIA, che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT ITALY srl. In particolare, possono essere disposte da ACCREDIA, Audit Supplementari e/o Straordinari a seguito dell'identificazione di situazioni critiche, sia direttamente da parte di ACCREDIA, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti a ACCREDIA, o di situazioni inadeguate delle quali ACCREDIA viene a conoscenza. A tali Audit si applica un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi. I costi degli Audit straordinari non sono a carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl, oppure sono sostenuti direttamente da ACCREDIA.

Altri metodi di controllo sono adottati da ACCREDIA per verificare l'operatività di SI CERT ITALY srl (vedi paragrafo successivo).

6.8. AUDIT DI MARKET SURVEILLANCE

Essendo SI CERT ITALY srl un Organismo accreditato, è sottoposto ad Audit da parte di ACCREDIA, che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT ITALY srl. In particolare, possono essere disposti da ACCREDIA, Audit denominati di "Market Surveillance" presso l'Organizzazione certificata, condotte direttamente da Personale incaricato da ACCREDIA e non da SI CERT ITALY srl. L'Audit si svolge con l'aiuto di un questionario (riportato in allegato al documento IAF ID 04) e alla presenza del Personale dell'Organizzazione (usualmente il solo Responsabile del Sistema di Gestione) e di Personale di SI CERT ITALY srl (se possibile con la partecipazione di un componente del GA che ha condotto l'Audit più recente).

L'Organizzazione oggetto dell'attività di Audit di "Market Surveillance" è scelta direttamente da ACCREDIA, in base ad alcuni fattori di rischio (es: scopo del certificato, dimensioni dell'Organizzazione, GA).

I costi di tale Audit non sono a carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui l'Organizzazione rifiuti di effettuare l'Audit, SI CERT ITALY srl deve intraprendere l'iter di revoca del certificato.

6.9. AUDIT DA REMOTO

In caso di eventi eccezionali o casi particolari al di fuori del controllo dell'Organizzazione e di SI CERT ITALY srl, quali ad esempio: calamità naturali, pandemie, sommosse, terrorismo, ecc., SI CERT ITALY srl può decidere di eseguire Audit parziali o totali da remoto. Per questi Audit, eseguiti in conformità ai pertinenti documenti IAF ed alle direttive di ACCREDIA, le modalità sono di volta in volta concordate e gestite in collaborazione con le Organizzazioni che siano in grado di sostenere l'Audit da Remoto.

In via del tutto eccezionale, possono essere eseguiti Audit da Remoto anche per nuove certificazioni.

Infine, SI CERT ITALY srl si riserva la possibilità di effettuare parte dell'Audit da remoto in accordo ai documenti IAF e ACCREDIA, anche laddove non sussistano le succitate condizioni eccezionali o casi particolari. In tal caso SI CERT ITALY srl definisce le specifiche modalità da utilizzare in relazione a: schema di riferimento e tipologia di audit (vedi anche PG Gestione Attività di Valutazione da Remoto).

Ciò premesso, oltre a quanto sopra riportato, tuttavia affinché si possa effettuare un Audit da Remoto è necessario che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- disponibilità dell'Organizzazione ad effettuare l'Audit da Remoto e dei Responsabili Interessati, con sottoscrizione di informativa al trattamento dei dati;
- disponibilità di adeguate dotazioni informatiche da parte dell'Organizzazione (PC con possibilità di connessione audio-visiva, buona connessione per la trasmissione dati sia in download, sia in upload) (...);
- condivisione della piattaforma informatica da utilizzare per il collegamento da remoto e possibilità di creare più riunioni virtuali e di condividere schemi e documenti.

6.10. SUBENTRO AD ALTRO ENTE

Un'Organizzazione in possesso di certificazione emessa da altro Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per lo schema PdR 88 può in qualsiasi momento (sorveglianza o rinnovo) presentare una richiesta di subentro (trasfert) a SI CERT ITALY srl, allegando il certificato in corso di validità e copia del/dei Rapporto/i del precedente Organismo di Certificazione, e sostenendo l'Audit di Sorveglianza o di Rinnovo: ad esito positivo dell'Audit è emesso il certificato, mantenendo invariate le date di prima emissione e di scadenza.

Pertanto, SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette la propria proposta economica che invia all'Organizzazione unitamente al Regolamento di Certificazione. Nel caso le informazioni ricevute non fossero complete e/o chiare, SI CERT ITALY srl chiede le necessarie integrazioni.

A seguito ricezione dell'avvenuta accettazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali da parte dell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl provvede a pianificare le attività di Audit di Sorveglianza o di Rinnovo da svolgere.

I rapporti contrattuali tra SI CERT ITALY srl e l'Organizzazione che ha richiesto il subentro della certificazione sono gestiti secondo quanto riportato nel Regolamento di Certificazione.

7. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI

Durante l'esecuzione degli Audit possono essere riscontrati i seguenti rilievi

7.1. NON CONFORMITÀ MAGGIORI

Sono tutte le anomalie riscontrate con evidenze oggettive in riferimento ad un requisito della norma di riferimento (assoluta mancanza della documentazione e/o non applicazione) oppure di un requisito legislativo o di un requisito contrattuale del Committente, riscontrate con evidenze oggettive, comunque che pregiudichi la validità della certificazione di prodotto (es. non conformità sulla tracciabilità del materiale), ma soprattutto che non permettano il soddisfacimento dei requisiti relativi al prodotto/processo/servizio, siano tecnici sia legali.

L'organizzazione deve provvedere quindi a definire le modalità di correzione di tali NC maggiori e le azioni intraprese come azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinato con le relative tempistiche, compilando la specifica modulistica rilasciata dal Gruppo di Audit al termine dell'Audit. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione è al massimo di 10 giorni lavorativi. Infine, l'organizzazione deve inoltrare secondo le modalità e tempistiche concordate con il Responsabile del Gruppo di Audit al termine dell'Audit, tutta la documentazione necessaria attestante l'avvenuto trattamento delle NC e l'efficacia delle azioni correttive attuate. Il termine entro cui chiudere le NC maggiori è al massimo di 3 mesi.

Le NC maggiori riscontrate durante l'Audit di Certificazione determinano la mancata presentazione del fascicolo dell'azienda alla Funzione Deliberante fintanto che queste non sono risolte, mentre, per quelle riscontrate in fase di Audit di Sorveglianza se, scaduto il termine di 3 mesi per la loro risoluzione, queste non sono chiuse, scatta la sospensione del certificato per 6 mesi, oppure, nel caso le NC maggiori siano chiuse prima, fino al momento della loro effettiva chiusura. Trascorsi inutilmente i 6 mesi il certificato è revocato.

L'Audit della risoluzione (correzione) delle NC maggiori può avvenire:

- su base documentale,
- mediante apposito Audit Supplementare che è effettuato alle condizioni economiche riportate in Offerta.

Per l'Audit della correzione delle NC maggiori su base documentale, il Responsabile del Gruppo di Audit valuta la documentazione inviata

dall'organizzazione per dimostrare la completa correzione delle NC maggiori e, nel caso in cui la ritenga soddisfacente, provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività e all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'azienda. Nel caso in cui la documentazione per la correzione delle NC maggiori inviata dall'organizzazione non fosse ritenuta soddisfacente, il Responsabile del Gruppo di Audit provvede alla richiesta di integrazioni alla stessa. Alla ricezione di documentazione ritenuta soddisfacente che dia piena confidenza della correzione delle NC maggiori, il Responsabile del Gruppo di Audit provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività e all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'organizzazione.

Per l'Audit della correzione delle NC maggiori mediante Audit Supplementare, SI CERT provvede ad eseguire l'Audit secondo quanto indicato dal Gruppo di Audit nei propri documenti e concordato con l'azienda al termine dell'Audit (ad esempio: Audit limitato alle sole NC maggiori o Audit su tutti i requisiti del Sistema di Gestione) ed alle condizioni economiche riportate in Offerta.

7.2. NON CONFORMITÀ MINORI

Sono tutte le anomalie riscontrate con evidenze oggettive in riferimento ad un requisito normativo parzialmente descritto/attuato e con scarsa influenza sulla certificazione di prodotto e che non inficiano il prosieguo dell'iter di certificazione e/o il mantenimento della stessa. Tali anomalie, che generalmente sono casuali, non ripetitive e non strutturali, non impediscono la sistematica e corretta applicazione dei requisiti del Disciplinare.

Per le NC minori riscontrate durante le attività di Audit, il Responsabile del Gruppo di Audit al termine dell'Audit concorda con l'azienda la tempistica e la modalità per la correzione delle stesse. L'Organizzazione deve provvedere a definire quindi le modalità di correzione delle NC minori e le azioni da intraprendere come azioni correttive per eliminare le cause che hanno determinato le NC minori, compilando la specifica modulistica rilasciata dal Gruppo di Audit al termine dell'Audit. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione delle stesse è al massimo di 30 giorni solari.

La verifica della correzione delle NC minori può avvenire:

- tramite accettazione della proposta di risoluzione da parte del Responsabile del Gruppo di Audit e quindi verifica della effettiva attuazione ed efficacia durante il successivo Audit di Sorveglianza,
- mediante apposito Audit Supplementare, nel caso durante gli Audit dovessero essere rilevate un numero elevato di NC minori.

Per la verifica della correzione delle NC minori tramite la sola proposta di risoluzione, il Responsabile del Gruppo di Audit valuta le proposte di correzione inviate dall'organizzazione e, nel caso in cui le ritenga soddisfacenti, provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'azienda. Nel caso in cui la proposta di correzione delle NC minori inviate dall'organizzazione non fosse ritenuta soddisfacente, il Responsabile del Gruppo di Audit provvede alla richiesta di integrazioni alla stessa. Alla ricezione di una proposta ritenuta soddisfacente, il Responsabile del Gruppo di Audit provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'azienda. Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il Gruppo di Audit provvede a verificare l'effettiva chiusura delle NC minori. Nel caso queste non siano state trattate o chiuse efficacemente, sono rilanciate aumentandole di peso (NC maggiore), mentre nel caso in cui siano parzialmente chiuse o non efficacemente chiuse, sono rilanciate con lo stesso peso.

Per la verifica della correzione delle NC minori mediante Audit supplementare, SI CERT provvede ad eseguire l'Audit secondo quanto indicato dal Gruppo di Audit nei propri documenti e concordato con l'organizzazione al termine dell'Audit (ad esempio Audit limitato alle sole NC minori o Audit su tutti i requisiti del Sistema di Gestione) ed alle condizioni economiche riportate in Offerta.

7.3. RACCOMANDAZIONI

Sono quei rilievi che non possono essere considerati NC minori, ma che possono dare un apporto migliorativo all'efficacia del Sistema di Gestione implementato dall'organizzazione e alla sua capacità di soddisfare in modo efficace ed efficiente i requisiti generali della norma di riferimento. L'organizzazione non ha l'obbligo di recepire le raccomandazioni formulate dal Gruppo di Audit, ma deve dare evidenza, tramite un riesame delle stesse in forma documentata ed entro breve termine dalla fine dell'Audit (massimo 1 mese), di averle analizzate. Nel caso in cui non dovesse ritenere necessario recepire le raccomandazioni, l'azienda, nella registrazione del riesame delle stesse, deve spiegare i motivi di

tale decisione. Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il Gruppo di Audit provvede a verificare l'effettiva analisi delle raccomandazioni. Per quelle raccomandazioni che l'organizzazione ha recepito, il Gruppo di Audit provvede a verificare l'effettiva applicazione della decisione intrapresa. Nel caso in cui questa non sia stata applicata o chiusa, la raccomandazione è rilanciata aumentandola di peso in NC minore. Nel caso in cui sia parzialmente applicata e/o chiusa la raccomandazione è rilanciata con lo stesso peso.

8. EMISSIONE E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

Il Certificato ha validità triennale a partire dalla data di emissione (data di certificazione e/o rinnovo) ed è emesso a fronte del completamento, con esito positivo, dell'Audit Iniziale. Il mantenimento della sua validità è subordinato al superamento degli Audit di Sorveglianza periodici, che hanno cadenza annuale e comunque devono effettuarsi entro l'anno solare di competenza, oltre ad una completa rivalutazione (Audit di Rinnovo) ogni 3 anni, entro il termine della scadenza del certificato stesso, nel caso l'Organizzazione intenda rinnovare con SI CERT ITALY srl la propria certificazione per un ulteriore triennio, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Certificazione in materia di recesso contrattuale.

Al fine di dare evidenza dello stato di validità o meno di un certificato e del rispetto dei contenuti del Regolamento Certificazione, sul certificato sono indicate:

- 1) **La data di prima emissione del certificato:** questa data è relativa alla prima emissione del certificato corrispondente alla pertinente decisione di certificazione; in caso di subentro ad una certificazione in corso di validità per la quale è stato possibile effettuare tale subentro, corrisponde alla data del certificato emesso dal precedente Organismo di Certificazione.
- 2) **La data di emissione corrente:** questa data è relativa ad ogni variazione intervenuta rispetto alla certificazione iniziale, per esempio per variazione delle sedi e/o degli indirizzi, per modifiche allo scopo di certificazione per effetto di estensione o riduzione dello stesso, ecc (...);
- 3) **La data di scadenza del certificato (ciclo):** questa data indica la scadenza del ciclo contrattuale del certificato che, secondo quanto previsto dai requisiti a cui un Organismo di Certificazione deve rispondere, ha una durata di 3 anni meno un giorno dalla data di prima emissione o emissione per rinnovo del certificato.

(...)

Si precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza o Supplementari entro la data prevista, per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l'immediata sospensione della certificazione e l'attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

Allo stesso modo, si precisa che la non effettuazione dell'Audit di Rinnovo entro la data (...) di scadenza ciclo, come sopra riportato, per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l'immediata revoca della certificazione e l'attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

9. EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI

La certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata all'Organizzazione ai sensi dello schema di certificazione UNI/PdR 88:2020 riporta obbligatoriamente l'utilizzo combinato del marchio SI CERT ITALY srl e del Marchio UNI. Il Marchio di conformità UNI ha lo scopo di attestare che i requisiti del prodotto certificato siano stabiliti dall'UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento e che SI CERT ITALY srl operi sotto accreditamento.

Il Marchio di conformità UNI ha lo scopo di attestare che i requisiti certificati dei prodotti/servizi, sistemi o persone siano stabiliti dall'UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento.

10. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai fini dell'approvazione del Regolamento Certificazione ("Regolamento Certificazione - Requisiti Generali" e del presente "Regolamento Certificazione - Requisiti Tecnici") e dei capitoli e paragrafi in esso contenuti, il Legale Rappresentante dell'Organizzazione può procedere a firmare, anche mediante la propria firma elettronica, la specifica parte dell'offerta economica ricevuta e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, del contratto, con particolare riferimento ai capitoli e paragrafi del Regolamento Certificazione indicati.